

Con circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011 è stato espresso un principio generale in base al quale “l’articolo 21 del TUR non trova applicazione nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Tale documento, soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, se formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, deve, quindi, essere assoggettato a tassazione con applicazione di un’unica imposta fissa di registro

Direzione Regionale della Lombardia - 21 dicembre 2012

1.1 Pubblicazione di testamento olografo

Per gli atti contenenti pubblicazione di testamento olografo e ulteriori disposizioni connesse, quali dichiarazioni di adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie, accettazione di eredità, rinuncia alle azioni di riduzione, ecc., riferite al medesimo testamento e contenute nel medesimo atto, mancando uno specifico contenuto patrimoniale attribuibile alle singole disposizioni, risulta dovuta una sola imposta in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR), come precisato dalla richiamata circolare.